

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6226 del 02/12/2022
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI PODERE LA FORTUNA SOC AGR - CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DAL RIO CRETA IN SPONDA DESTRA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, LOCALITA' CA' CRETA IN COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) -PROCEDIMENTO N. RA21A0005
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6513 del 01/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno due DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI - PODERE LA FORTUNA SOC AGR - CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DAL RIO CRETA IN SPONDA DESTRA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, LOCALITA' CA' CRETA IN COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) - PROCEDIMENTO N. RA21A0005

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico);
- il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

PRESO ATTO:

- della domanda pervenuta il 17/02/2021 registrata in pari data al protocollo ARPAE PG/2021/25022 con cui Liverani Giorgio, C.F LVRGRG54C21D458J residente in comune di Brisighella (RA), ha richiesto la concessione per l'utilizzo di risorsa idrica dal Rio Creta in sponda destra per il riempimento di un vaso di sbarramento già esistente ma in fase di adeguamento, in località Ca' Creta, in Comune di Brisighella (RA) ad uso irrigazione agricola (codice procedimento RA21A0005);

- delle integrazioni pervenute il 27/04/2021, protocollo PG/2021/65057 e in data 16/06/2021, protocollo PG/2021/94189;
- dell'atto dirigenziale n.1356 del 05/05/2017 con il quale l'Agazia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna ha autorizzato la manutenzione straordinaria con adeguamento normativo dell'invaso esistente da cui viene effettuato il prelievo e il successivo atto unico di collaudo statico-idraulico prot. PC/2021/0001447 del 15/01/2021;
- della domanda di cambio di titolarità pervenuta in data 03/03/2022, protocollo PG/2022/35327, da Liverani Giorgio a Podere la Fortuna Soc Agricola ss C.F. 02703380390 in seguito a costituzione di società semplice tra Liverani Giorgio e Liverani Andrea e la contestuale cessazione della impresa individuale;

CONSIDERATO CHE:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria ai sensi del RR 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.157 del 26/05/2021 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione rientra in zona ZSC IT4080007 Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi;

DATO ATTO:

- della convocazione, ai sensi degli artt.14, comma 2, e 14 bis della L.n. 241/90, della Conferenza di Servizi **decisoria, semplificata e asincrona** del 24/06/2021, protocollo PG/2021/99398;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

– SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 07/05/2021, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

– essendo il risultato della applicazione del metodo ERA R** (Repulsione) - La derivazione non è compatibile, ma trattandosi di una derivazione senza altri prelievi in atto e tenuto conto che il corso d'acqua ha carattere temporaneo si ritiene di subordinare la valutazione finale ad ulteriori valutazioni con il competente Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria ed Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna e con l'Ente Gestore Area protetta cui andranno chiesti specifici pareri in sede di istruttoria. L'atto di concessione con la imposizione del mantenimento di un livello minimo di acqua all'interno dell'invaso non inferiore ad 1,5 metri al suo centro, con la prescrizione dell'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate, risponderà alle necessità evidenziate dalla presente valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque. Occorrerà imporre nell'atto di concessione tutte le eventuali prescrizioni definite dagli enti competenti in caso di valutazione favorevole.

A tal fine il parere dell'Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

– Provincia di Ravenna, nota registrata al protocollo Arpae con prot. n.PG/2021/100295 del 28/06/2021;

- Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, nota registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2021/0109943 del 14/07/2021;
- Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna - Valutazione di incidenza con prot. PG/2021/0131005 del 24/08/2021;

DATO CONTO CHE che non sono pervenuti i pareri richiesti con la convocazione della conferenza di Servizi in modalità asincrona da parte di:

- Agenzia Regionale di Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - sede di Ravenna: Nulla Osta Idraulico;
- Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ;

DATO ATTO:

- della convocazione della conferenza di servizi in **modalità sincrona**, ai sensi dell'art.14-ter, della L.n. 241/90, protocollo PG/2022/24460 del 15/02/2022, convocata per il 14/03/2022 che si è svolta regolarmente in modalità telematica come risulta dal verbale del 14/03/2022 trasmesso a tutti gli enti invitati con nota PG/2022/43171 del 15/03/2022;
- che la Provincia di Ravenna, con nota registrata al protocollo Arpae con prot. PG/2022/27496 del 18/02/2022 ha confermato il proprio parere del 28/06/2021 e ha inoltre partecipato alla conferenza sincrona;
- che Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, nota registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2022/28010 del 21/02/2022 ha confermato il proprio parere del 14/07/2021;
- che il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna non ha partecipato alla conferenza sincrona, per cui si intende confermata la valutazione di incidenza già espressa in sede di conferenza asincrona in data 24/08/2021;
- che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - sede di Ravenna non ha partecipato alla conferenza sincrona, per cui si intende espresso in modo favorevole il nulla osta idraulico di competenza;

– che il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna non ha partecipato alla conferenza sincrona per cui si intende espresso in modo favorevole il parere di competenza;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico Rio Creta: non classificato – Corpo idrico classificato di immissione Rio Albonello (immissario del Marzeno)

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irrigazione agricola, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa 05.50.00 Ha, di cui 03.50.00 Ha a susino e 02.00.00 Ha ad olivo con impianto di irrigazione a goccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 12.100 mc/anno, non sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016 e sia necessario ridurla a 11.353 mc/annui;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 195,00 e il canone per l'anno 2022;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 07/10/2022;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta da Podere La Fortuna Società Agricola ss, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

su proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

attestata da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, a Podere La Fortuna Società Agricola ss C.F. 02703380390 la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra da Rio Creta (cod procedimento RA21A0005) avente le seguenti caratteristiche:
 - ubicato in comune di Brisighella (RA) loc. Ca' Creta, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 87 mapp 92; coordinate UTM RER X: 727.381 Y:898.824;
 - prelievo da esercitarsi in corrispondenza di uno sbarramento del Rio già esistente e che questo avverrà dall'invaso per gravità;
 - utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio 15,30 l/s;
 - volume complessivo pari a 11.353 mc/annui;
- di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2031;
- di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/10/2022 (PG 2022/164563 del 07/10/2022) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
- di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Valutazione di incidenza rilasciata da Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna;
- di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 47,99 euro;
- di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n.2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari ad € 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di

concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

- di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
- di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
- di dare conto che anche in seguito al rilascio della concessione, il concessionario sarà tenuto al rispetto di eventuali prescrizioni al fine della garanzia della sicurezza idraulica che potranno essere impartite dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Ravenna, anche a modifica dell'atto dirigenziale n.1356 del 05/05/2017;
- di dare atto che che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
- di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al

Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

- di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI

RAVENNA

dott. Ermanno Errani

Originale Firmato digitalmente

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale da sponda destra del Rio Creta per uso irrigazione agricola rilasciata a Podere La Fortuna Società Agricola ss C.F. 02703380390 (codice procedimento RA21A0005).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA

CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico Rio Creta, corpo idrico non classificato – Corpo idrico classificato di immissione Rio Albonello (immissario del Marzeno) avviene in sponda destra del Rio Creta in corrispondenza di uno sbarramento del Rio già esistente dove è presente uno sfioratore superficiale dimensionato per lasciare passare agevolmente la portata massima. Nell'invaso sono presenti delle pompe di sollevamento che non sono utilizzate per scopi irrigui ma svolgono solamente una funzione di sicurezza. Il prelievo per uso irriguo dall'invaso avviene per gravità e presenta le seguenti caratteristiche:

- ubicato in comune di Brisighella (RA) loc. Ca' Creta al Foglio 87 antistante mapp 92;
- coordinate UTM RER x:727.381 y:898.824;
- diametro del tubo di pescaggio pari a mm 79,2.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 05.50.00 di cui Ha 03.50.00 coltivati a susino ed Ha 02.00.00 ad olivo con impianto di irrigazione a goccia e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 15,30
- volume annuo complessivo pari a mc 11.353

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
2. L'accesso al punto di prelievo è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali.
3. È vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzati con atto specifico.
4. Nell'alveo e nella scarpata le tubazioni di condotta dovranno essere di tipo mobile poste a vista, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare erosioni o danni all'opera idraulica.
5. I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di dieci metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.
6. Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte ed a valle dell'opera di presa, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'impianto di attingimento ben visibile. È vietato allo scopo l'uso di diserbanti.
8. Al termine delle lavorazioni dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essere arrecati alle pertinenze idrauliche.

9. È vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta. Nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale.
10. Durante i periodi d'inattività il tubo camicia non amovibile se presente dovrà essere opportunamente tappato alle estremità, mentre tutte le attrezzature mobili (pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta) dovranno essere rimosse dall'ambito fluviale.
11. Ogni modifica o intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Ravenna.
12. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
13. L'Amministrazione concedente e l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Ravenna non sono responsabili per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

14. Il concessionario è consapevole che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso, pertanto competerà al concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. A tal fine il concessionario è tenuto a consultare l'eventuale emissione di allerte e/o bollettini di vigilanza presso l'ufficio di protezione civile comunale o sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>. Le operazioni di messa in sicurezza delle attrezzature dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione di "codice giallo" e dovranno essere mantenute per tutto il periodo di validità dell'allerta;

15. L'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi e resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

16. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'ARSTPC può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

La violazione alle disposizioni e condizioni relative alla sicurezza idraulica potranno essere soggette a denuncia o sanzioni e l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza della concessione.

ARTICOLO 4- CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON VALUTAZIONE DI INCIDENZA

“ Espletata la procedura di Valutazione di incidenza, dalla quale si evince che il progetto non determina incidenza negativa significativa sui siti della Rete Natura 2000 interessati, con la presente si comunica l’esito positivo della pre-valutazione di incidenza, in quanto gli interventi risultano compatibili con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 con la prescrizione di mantenimento del livello dell’invaso di almeno 1,5 m rispetto al fondale di centro vaso”.

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l’obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all’aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l’importo si rivaluta automaticamente in base all’indice dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell’avvenuto pagamento dei canoni entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all’utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare l’Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

L’importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2031

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L' Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all' Area Tutela e gestione acqua e Area Qualità dell'aria e agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a

comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione. La variazione di destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del servizio dà luogo alla decadenza della concessione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** essendo il Rio Creta un corpo idrico minore non classificato ma essendo il prelievo posto in corrispondenza di un invaso di sbarramento già esistente, si ritiene importante dal punto di vista della tutela della biodiversità il mantenimento di un livello minimo di risorsa all'interno dell'invaso e quindi di prescrivere la interruzione dei prelievi quando il livello dell'acqua all'interno dell'invaso sia ad una quota prossima ad 1,5 metri rispetto al fondale di centro invaso. Tale imposizione garantisce a livello locale il mantenimento di un ambiente che favorisce la diversità e il mantenimento di migliori condizioni ambientali rispetto a quelle naturali o pseudonaturali del rio che è prevalentemente asciutto per gran parte dell'anno.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Manutenzione:** È a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.
9. **Tutela delle acque:** il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
10. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
11. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
12. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al

2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 12 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.